



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

Ordinanza n° **344** del **28/12/2006**

OGGETTO: D.G.R. N. 36/2006 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE NELLE AREE URBANE - ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE-PROROGA ORDINANZA N. 68 DEL 28/02/2006.

IL SINDACO

- Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo (SO₂), biossido di azoto (NO₂), ossidi di azoto (NO), particelle di piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite qualità dell'aria per il benzene (C₆H₆) e il monossido di carbonio (CO)";
- Visto che il Comune di Pontedera ha aderito, con altri enti locali, *all' Accordo di Programma per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane*, sottoscritto in data 23 gennaio 2006 e ratificato da deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 30 gennaio 2006, nel quale era previsto di assoggettare aree del centro abitato a limitazioni del traffico veicolare per tutti quei veicoli non più conformi alle normative europee, attivando nel contempo fonti d'incentivazione alla trasformazione di veicoli obsoleti o alla loro rottamazione con acquisto di autovetture più moderne;
- Considerato che dal 1° gennaio 2005 sono entrati in vigore i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le polveri fini (PM₁₀) e il piombo (Pb);
- Considerato altresì che, da un monitoraggio effettuato dal 2002 ad oggi, anche nel Comune di Pontedera si è avuto il superamento del numero consentito (35) delle medie giornaliere nell'arco dell'anno e della media annuale riferito ai valori limite da rispettarsi dal 1° gennaio 2005 della concentrazione delle polveri fini nell'aria che hanno determinato l'attribuzione del parametro "scadente" da parte dell'ARPAT;
- Ritenuto che, in più generale programma d'azione concordato tra Regione ed Enti locali interessati al fenomeno e in ottemperanza all'accordo in oggetto, debbano essere intraprese misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane con riduzione del PM₁₀ e dei suoi precursori, senza escludere PM₁₀ secondario e ozono (O₃), ai fini di perseguire il rispetto dei valori limite vigenti, avviando il percorso che consenta di rispettare quelli che entreranno in vigore dal 2010;
- Vista l'Ordinanza n. 68 del 28/02/2006 con la quale venivano adottati provvedimenti di limitazione del traffico veicolari;

- Considerato, ancora, che nel corso del 2006 si sono avuti superamenti delle medie giornaliere del PM₁₀;
- Visto che è in procinto di essere sancito il nuovo Accordo e che è opportuno emanare provvedimenti cautelativi diretti ad abbassare i livelli di emissione da traffico veicolare, concernenti limitazione alla circolazione:
 - delle autovetture [rif. art. 54, comma 1 lett. a) del C.d.S.] M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la direttiva 91/441/CE e successive, generalmente immatricolate prima del 1° gennaio 1993;
 - delle autovetture Diesel Euro 1 M1 Diesel non omologate secondo la direttiva 94/12/CE e successive;
 - dei ciclomotori Euro 0 a 2 o 4 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 1 e successive;
 - dei ciclomotori Euro 1a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;
 - degli autoveicoli [rif. art. 54, comma 1 lett. c) e d) del C.d.S.] a benzina o Diesel destinati al trasporto merci inferiore e maggiore di 3,5 t (N1 N2 N3) non omologati secondo le direttive 91/441/CE o 93/59/CE e successive e 91/542/CE fase I e successive;
 - degli autobus M2 e M3 non omologati secondo la direttiva 91/542/CE e successive;
 tutti genericamente definiti "Euro 0", con le deroghe contenute nella delibera di G.M. n. 39/2006, richiamata, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per tutto l'anno;
- Atteso che il perseguimento di azioni tese a migliorare la qualità dell'ambiente e a prevenire fenomeni che compromettono la salute pubblica e la pubblica incolumità sia di gran lunga prevalente su ogni altra considerazione in ordine alla libera circolazione delle auto e di ogni altra attività antropica cagione d'inquinamento dell'ambiente;
- Confermando l'area interessata dalla limitazione alla circolazione come quella individuata dalla Ordinanza n. 68 del 28/02/2006;
- Visti gli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la facoltà anche dei comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo della circolazione veicolare sulle strade comunali e vicinali;
- Visto l'art. 54, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visti gli artt. 21-ter e 21-quater della legge n. 241/1990 e successive mm. ed ii.;

ORDINA

La proroga dell'Ordinanza n. 68 del 28/02/2006 fino al Nuovo Accordo di Programma introducendo fin dal 1° Gennaio 2007, modifiche ed integrazioni come di seguito, globalmente specificati:

1. **Il divieto** di circolazione per tutto il 2007, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, all'interno del quadrilatero del centro abitato delimitato a nord dalla Tosco-Romagnola, a est dalla via Veneto, a sud dalla via R. Piaggio a ovest dal "Villaggio Piaggio", a:
 - le autovetture [rif. art. 54, comma 1 lett. a) del C.d.S.] M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la direttiva 91/441/CE e successive, generalmente immatricolate prima del 1° gennaio 1993;
 - le autovetture Diesel Euro 1 M1 diesel non omologate secondo la direttiva 94/12/CE e successive;
 - i ciclomotori Euro 0 a 2 o 4 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 1 e successive;
 - i ciclomotori Euro 1 a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

- gli autoveicoli [rif. art. 54, comma 1 lett. c) e d) del C.d.S.] a benzina o diesel destinati al trasporto merci inferiore e maggiore di 3,5 t (N1,N2,N3) non omologati secondo le direttive 91/441/CE o 93/59/CE e successive e 91/542/CE fase I e successive;
 - gli autobus M2 e M3 non omologati secondo la direttiva 91/542/CE e successive;
- con le vie del perimetro escluse dal divieto e con le deroghe puntuali riportate ai successivi punti;

2. Di escludere dal suddetto divieto i seguenti veicoli:

- a) veicoli elettrici e ibridi;
- b) veicoli a gas (GPL o metano);
- c) veicoli delle FF.OO., PS, PM, Corpi armati dello Stato, Protezione Civile, Mezzi di emergenza e soccorso tra cui Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Misericordia;
- d) veicoli adibiti a spazzamento e pulitura urbana;
- e) veicoli di persone invalide munite di contrassegno;
- f) veicoli che trasportano persone presso strutture sanitarie per visite mediche e terapie programmate in possesso di relativa documentazione medica;
- g) veicoli a seguito di cerimonie funebri, veicoli storici in possesso a bordo dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione rilasciato a seguito d'iscrizione negli appositi registri storici;
- h) veicoli che svolgono Trasporto Pubblico di Linea (TPL) anche se posseduti da aziende private ovvero veicoli che eseguono interventi di manutenzione dei servizi pubblici a rete;
- i) veicoli diretti ad officine per revisioni programmate in possesso a bordo della relativa documentazione del U.M.T.C. limitatamente al percorso strettamente necessario;
- j) veicoli impegnati in particolari ed eccezionali attività previo rilascio dell'autorizzazione della P.M.;
- k) veicoli che partecipano a studi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e la riduzione delle emissioni in possesso a bordo della necessaria documentazione;
- l) veicoli di proprietà di persone con età maggiore o uguale a 65 anni, guidate dai medesimi proprietari;

3. Di consentire la deroga alla presente ordinanza ogni qualvolta siano organizzate manifestazioni autorizzate, mediante apposito provvedimento espresso;

AVVERTE

- Che sono incaricati del controllo e della vigilanza in ordine all'ottemperanza al presente provvedimento, ciascuno per le proprie competenze il Comando di Polizia Municipale di Pontedera e ogni altro Addetto al servizio di Polizia Stradale secondo la legislazione vigente;
- Che il comando di Polizia Municipale potrà avvalersi del supporto di personale delle associazioni di volontariato convenzionate con l'A.C.;
- Che in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;

RICORDA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, nonché ricorso gerarchico al Prefetto da chiunque ne abbia interesse entro 60 (sessanta) giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992, tutti dalla data di pubblicazione;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- **Reso nota** al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica di avviso e prescrizione, a cura del Responsabile del Servizio Manutenzioni Stradali;
- **Affissa** all'Albo del Comune di Pontedera e reso noto mediante idonea pubblicità sulla stampa, presso le emittenti radio-televisive e sul sito web del comune.
- **Trasmessa** alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, al Prefetto di Pisa, al Questore di Pisa, al Comando della Polizia Stradale di Pisa, al Comando dei Carabinieri di Pontedera, al Comando della Guardia di Finanza di Pontedera, alle amministrazioni comunali confinanti, alla AUSL n. 5.

E' fatto obbligo a tutti di rispettare e fare rispettare la seguente ordinanza.

Il Sindaco
